

# TI\_GERICHTE 12.2008.248 vom 29. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2008.248](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.248)

FR: TI\_GERICHTE 12.2008.248 du 29 septembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 12.2008.248 del 29 settembre 2010

## Regeste

Disconoscimento di debito - riconoscimento di debito - atto fiduciario - simulazione

## Erwägungen

### E. 1

Nell'azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L'inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e attore ( Stoffel , Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin , Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep . 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50). La situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO): in tale evenienza incombe infatti a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, qualora essa non venga citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A\_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178); il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001 inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195).

### E. 2

Nel caso di specie è a ragione che il Pretore ha ritenuto che le dichiarazioni del 19 maggio 1988 ("Schuldscheine", doc. 12, 13 e 14, prodotti in originale sub doc. 36, 37 e 38) e soprattutto, per quanto qui interessa, quelle del 4 e 5 ottobre 1988 ("Richtigbefundsanzeigen", doc. 18, 19 e 20, prodotti in originale su doc. IIE, IIF e IIG) erano state sottoscritte dall'attore.

### E. 2.1

In appello l'attore ripropone la tesi secondo cui le firme apposte su quei documenti sarebbero in realtà state falsificate. A torto. Nella sua sentenza il giudice di prime cure aveva respinto l'eccezione, rilevando che la questione dell'autenticità di quelle firme era già stata definitivamente risolta (in modo affermativo) con il decreto 28 febbraio 2005, cresciuto in giudicato, e che l'attore non aveva addotto ulteriori motivi che avrebbero permesso di rimettere in discussione quella pronuncia, le sue argomentazioni essendo identiche a quelle sviluppate a suo tempo nella procedura di falso. L'assunto pretorile è

ineccepibile e, del resto, in questa sede l'attore, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non ha spiegato per quale motivo lo stesso sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che il suo rinvio, sul tema, alle argomentazioni da lui sviluppate in sede conclusionale (appello p. 21) è proceduralmente irritato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309). Stando così le cose, poco importa dunque se, a suo dire, dal tenore della perizia calligrafica giudiziaria la falsificazione sarebbe stata nondimeno "verosimile" (appello p. 21 segg.), il che per altro stava implicitamente a significare che la stessa, nemmeno per l'attore, era però ancora da considerarsi "dimostrata". Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore (appello p. 9), neppure il fatto che l'azionista maggioritario della convenuta \_\_\_\_\_ possa aver riferito di aver saputo dell'esistenza di falsi documenti inseriti nei dossier dei clienti (doc. M. p. 2) è poi rilevante, quelle dichiarazioni essendo state rese in occasione di un procedimento penale riguardante altri fatti, nulla permettendo di ritenere che quelle falsificazioni fossero avvenute con riferimento ai documenti qui in esame.

## **E. 2.2**

L'attore, subordinatamente, sostiene che quei documenti sarebbero stati da lui firmati solo in bianco e poi completati dalla convenuta contrariamente agli accordi. La censura è infondata. Il Pretore aveva respinto questa tesi, rilevando che dall'istruttoria non erano emersi indizi che avvalorassero questa circostanza. Ora, in questa sede l'attore non è riuscito di smentire questo assunto, tant'è che non è stato in grado di addurre alcuna prova da cui si potesse ritenere che i fatti si fossero effettivamente svolti come da lui preteso. La teste \_\_\_\_\_ ha per altro escluso che presso la convenuta fosse capitato di far firmare in bianco dei riconoscimenti di debito a clienti (cfr. verbale ad 32). Per il resto, si ripete che il semplice rinvio alle argomentazioni sviluppate in sede conclusionale, effettuato dall'attore anche su questa tematica (appello p. 21), è proceduralmente irritato (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).

## **E. 3**

Ammesso con ciò che i "Schuldscheine" di cui ai doc. 12, 13 e 14 e soprattutto i "Richtigbefundsanzeigen" di cui ai doc. 18, 19 e 20 erano stati validamente sottoscritti dall'attore-debitore e che gli stessi costituivano dunque dei validi riconoscimenti di debito giusta l'art. 17 CO, si tratta ora di esaminare l'eccezione con cui quest'ultimo ritiene che la causa su cui gli stessi poggiavano, e meglio i contratti fiduciari di compravendita conclusi con W \_\_\_\_\_ nonché i successivi contratti di mutuo con la convenuta, era in realtà simulata e con ciò inesistente.

### **E. 3.1**

Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d'accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi (DTF 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), sia perché esse hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33c 775, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37). In tal caso l'atto simulato è nullo siccome non voluto dalle parti (DTF 71 II 99 consid. 2, 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), mentre ad essere valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest'altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia

esistente, è quello dissimulato (DTF 71 II 99 consid. 2; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37). Nel negozio fiduciario il fiduciante conferisce invece al fiduciario una posizione giuridica che esternamente lo rende titolare illimitato del diritto, ma internamente lo obbliga per contratto a non disporre o a disporre solo parzialmente di quel diritto o persino, a determinate condizioni, a restituirglielo. Il negozio fiduciario è costituito necessariamente da due contratti, quello esterno, con cui viene conferita la piena titolarità del diritto, e quello interno, con cui viene pattuita la limitazione del potere di disposizione del fiduciario. La contemporanea sussistenza di questi due contratti non deve indurre a concludere per l'esistenza di una simulazione, con le conseguenze di cui si è detto più sopra. In effetti, contrariamente a quanto accade nell'atto simulato, in quello fiduciario gli effetti giuridici esterni sono effettivamente voluti. Decisivo per stabilire se ci si trovi confrontati con una simulazione, nulla, o con un atto fiduciario, valido, è in definitiva accertare quale sia la reale volontà delle parti al momento della conclusione del negozio giuridico esterno. Trattandosi in particolare del trasferimento della proprietà su cose, affinché il negozio fiduciario sia valido, non basta che le parti abbiano avuto la volontà di trasferire la proprietà, ma è altresì necessario che esse abbiano provocato questo trasferimento mediante un valido atto giuridico causale, per esempio una compravendita o una donazione. Se quest'ultimo atto è effettivamente voluto dalle parti si è in presenza di un atto fiduciario, altrimenti di una simulazione (DTF 71 II 99 consid. 2; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37).

### **E. 3.2**

Nel caso di specie l'eccezione di simulazione sollevata in questa sede dall'attore dev'essere disattesa. Pur essendo vero che la simulazione va esaminata d'ufficio (DTF 97 II 207 consid. 5; TF 26 ottobre 2001 5C.127/2001 consid. 2b, 28 novembre 2003 4C.279/2002; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubbl. in RtiD I-2007 33c 775, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37), è in effetti altrettanto vero che l'onere della prova in merito all'esistenza delle circostanze alla base della stessa, e prima ancora il relativo onere di allegazione, incombe alla parte che se ne prevale (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b/aa, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 13 aprile 2000 inc. n. 12.2000.2, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 loc. cit., 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 134 e 209 ad art. 18 CO), in concreto dunque all'attore. Ora quest'ultimo, negli allegati preliminari, non aveva mai preteso che i contratti di compravendita sottoscritti con W \_\_\_\_\_ fossero simulati o apparenti, egli avendo al contrario affermato che quegli accordi, a suo dire viziati da dolo, erano stati effettivamente conclusi, e meglio a titolo fiduciario (petizione p. 2 e 4, replica p. 3, 4, 5, 6, 8 e 10; conclusioni p. 6 e 25), il che però - alla luce delle considerazioni di diritto esposte in precedenza - ne esclude implicitamente il carattere simulato. In tali circostanze, egli è pertanto malvenuto a sostenere in seconda istanza, oltretutto per la prima volta (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il contrario, tanto più che le prove da lui ora indicate a favore del carattere simulato dell'acquisto sono del tutto prive di rilevanza, non essendo stato dimostrato che le parti si fossero in realtà accordate nel senso che egli avrebbe dovuto assumere unicamente la funzione di amministratore unico per 3 o 4 mesi: contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, la teste \_\_\_\_\_ non si è in effetti espressa in quei termini, ma ha anzi affermato che W \_\_\_\_\_ aveva proprio chiesto all'attore di acquistare le tre società immobiliari, come risulta dalla sua domanda all'attore di "subentrare" nelle stesse e di "riprenderle" dopo quel periodo di tempo (verbale p. 16); nemmeno il precedente amministratore unico delle tre società, M \_\_\_\_\_,

che per altro non riferisce in merito ai contratti conclusi dall'attore ma solo su quelli da lui conclusi in precedenza con W \_\_\_\_\_, ha dichiarato che l'acquisto dei pacchetti azionari, che egli stesso aveva in precedenza pure dovuto effettuare, non fosse stato reale, ma solo simulato (verbale ad 6-9, 29-31); e neppure il fatto che l'attore, in contrasto con quanto stabilito nel relativo contratto di compravendita relativo alle azioni di \_\_\_\_\_ (cfr. clausola 7 doc. 10), avesse sollecitato W \_\_\_\_\_ a pagare gli interessi ipotecari del primo semestre 1988 (doc. DD), dimostra il carattere simulato dell'acquisto, anche perché ciò potrebbe essere spiegato già dall'esistenza tra loro dell'asserito rapporto fiduciario, tanto più che in ogni caso non risulta che il venditore abbia poi ritenuto di dar seguito a tale richiesta. Per altro altre prove dimostrano che il trapasso di proprietà dei pacchetti azionari era effettivamente voluto: lo ha ammesso lo stesso attore in tempi non sospetti nella corrispondenza con W \_\_\_\_\_, in cui si riferiva alla ripresa ("Übernahme") e al trapasso ("Übergabe") di quelle società (doc. O); e lo ha pure chiaramente confermato il venditore W \_\_\_\_\_ (doc. P; cfr. pure il suo verbale ad 14, 15, 31, 36, 37 e 43). Escluso con ciò il carattere simulato dei contratti di compravendita, è a giusta ragione che il Pretore ha concluso che l'eventuale circostanza che W \_\_\_\_\_ fosse poi stato inadempiente, quand'anche fosse stata provata, non era tale da inficiare la validità dei riconoscimenti di debito sottoscritti a favore della convenuta, che costituivano dei res inter alios acta. Del resto, contrariamente a quanto addotto dall'attore - per altro per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - in questa sede (in senso del tutto opposto: petizione p. 4, replica p. 5, 8 e 10, dove si parlava di contratti effettivi, semmai viziati da dolo), non è affatto vero che anche i successivi contratti di mutuo con la convenuta fossero a loro volta simulati e con ciò inesistenti, tant'è che l'operazione ha in definitiva permesso all'attore di adempiere i contratti di compravendita e meglio di pagare al venditore il prezzo di acquisto e di assumere la proprietà dei pacchetti azionari. Oltretutto l'attore neppure è stato in grado di spiegare quale dovesse essere il contratto dissimulato che lui e la banca avrebbero invece inteso stipulare allora, esso non potendo ovviamente essere intravisto nella semplice attribuzione all'attore della posizione di amministratore unico delle tre società, questione alla quale la convenuta era del tutto estranea e che come tale non avrebbe in alcun modo giustificato la sottoscrizione di un contratto con lei. E comunque l'attore non ha assolutamente provato il carattere simulato di quei contratti: il fatto che i documenti bancari recassero anche la firma di W \_\_\_\_\_ non costituisce un indizio a favore del carattere simulato dei contratti di mutuo; il fatto che la convenuta avesse curato con celerità le pratiche bancarie, apparentemente invero senza un'indagine puntuale della situazione dell'attore e degli oggetti acquistati (cfr. tuttavia teste W \_\_\_\_\_ verbale ad 2 e 16), e che essa sia stata solo parzialmente in grado di versare agli atti la documentazione bancaria interna e esterna relativa ai crediti (cfr. tuttavia, oltre agli originali già menzionati in precedenza, quelli dei "Krediteröffnungs-Vertrag" sub doc. IIA, IIB e IIC, delle "Allgemeine Geschäftsbedingungen" sub doc. 36A, 37A e 39, delle "Bedingungen für Baukredite" sub doc. 36B, 37B e 39A, come pure del "Baukredit" sub doc. 39B) e soprattutto al loro utilizzo su istruzioni dell'attore (cfr. pure il prossimo considerando), non è ancora sufficiente, pur costituendo un indizio, per ammettere la simulazione dell'intera operazione creditizia, anche perché all'interno della convenuta vi era un grave disordine gestionale e amministrativo, che avrebbe in seguito indotto la Commissione federale delle banche a revocarle la licenza bancaria (cfr. doc. I6); neppure il fatto che M \_\_\_\_\_, pur non sapendo cosa fosse avvenuto con l'attore,

abbia ritenuto probabile che il contratto bancario sottoscritto da costui costituiva un "Scheingeschäft" (verbale ad 34), migliora la posizione dell'attore, il teste non avendo in effetti riferito fatti da lui noti per cognizione diretta ( Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1 ad art. 237), ma avendo invece espresso una sua semplice opinione ( Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 2 ad art. 309) alla luce di quanto gli era capitato in precedenza; quanto al fatto che gli organi pro tempore della convenuta percepissero delle "commissioni" da queste operazioni immobiliari, lo stesso, più che a favore dell'esistenza di un negozio simulato, sembra invero far propendere a favore di un contratto effettivo.

#### **E. 4**

A detta dell'attore "in tale contesto di interesse diretto degli organi pro tempore " della convenuta, si inseriva pure "l'argomento del dolo, esplicitato con le conclusioni al punto n. 8 qui richiamato, che" andava "considerato nella denegata e contestata ipotesi che i contratti di credito fossero reputati effettivi", fermo restando che gli stessi sarebbero dunque "inefficaci perché viziati da dolo come esplicitato nelle qui richiamate argomentazioni dell'allegato conclusionale" (appello p. 20). In questa sola frase, oltretutto formulata dall'attore unicamente tra parentesi (appello p. 20), non si può intravedere una valida censura al giudizio con cui il Pretore aveva respinto la tesi secondo cui i contratti di mutuo e i riconoscimenti di debito che ne discendevano sarebbero da annullare in applicazione dell'art. 28 CO: innanzitutto dalla stessa non si evince per quale motivo il giudizio con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato che l'attore fosse stato indotto a sottoscrivere quei riconoscimenti di debito siccome indotto dolosamente in errore dagli organi della convenuta sarebbe errato e con ciò da riformare ( Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che neppure si vede in che modo l'eventuale interesse degli organi pro tempore della convenuta nell'operazione potrebbe provare il loro comportamento doloso; d'altro canto già si è detto che il semplice rinvio alle argomentazioni addotte in precedenti allegati, riproposto dall'attore anche per questa tematica, non costituisce una valida motivazione d'appello ( Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 21 ad art. 309). Tanto basta per respingere la censura ricorsuale.

#### **E. 5**

Non essendo con ciò stato provato che la causa su cui poggiavano i riconoscimenti di debito della convenuta sia inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta, quest'ultima - come detto - può dunque farvi affidamento e la sola produzione di quei documenti basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, in tali circostanze la convenuta non era dunque tenuta a dimostrare che nell'ambito dei contratti di credito, sia pure firmati dal solo attore (cfr. doc. IIA, IIB e IIC), quest'ultimo avesse effettivamente ricevuto le somme di denaro mutate e che le stesse fossero state da lei utilizzate secondo le istruzioni ricevute, bastandole la sola produzione degli estratti conto, firmati dall'attore (doc. 18, 19 e 20), da cui risultavano i saldi delle predette operazioni al 30 settembre 1988. All'attore dunque non giova censurare la mancata sottoscrizione di quei contratti da parte della convenuta e la presunta erroneità del giudizio con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che egli avesse ordinato alla banca di versare dai suoi conti a M\_\_\_\_\_ gli importi di fr. 5'084'038.-, fr. 2'333'275.- e fr. 1'994'250.-, somme che, al pari della rimanenza di fr. 621'965.- risultante dagli estratti conto al 30 giugno 1988, erano poi state effettivamente addebitate ai suoi conti a favore di M\_\_\_\_\_ & W\_\_\_\_\_. A titolo puramente abbondanziale si osserva che se è vero che gli ordini relativi agli importi di fr. 2'333'275.-

(doc. BB2) e fr. 1'994'250.- (doc. CC2) non recavano la firma dell'attore, è però altrettanto vero che lo stesso non valeva per l'ordine concernente l'importo di fr. 5'084'038.- (doc. AA2), che in effetti riportava la sua firma autografa, sia pure in fotocopia, fermo restando che, pur avendola inizialmente eccepita di falso (verbale d'udienza preliminare 23 novembre 2000 p. 4 e relativa distinta delle prove di parte attrice p. 2), l'attore non ha in seguito chiesto di accertarne la falsità nell'ambito della perizia calligrafica giudiziaria, né ha insistito per ottenere l'estromissione del documento dagli atti a seguito della mancata produzione del suo originale (cfr. conclusioni sull'eccezione di falso p. 2 segg.). In tali circostanze, non appare dunque arbitrario ritenere che tutti i pagamenti effettuati dalla banca (regolarmente registrati nei documenti bancari allestiti dalla convenuta, cfr. doc. AA3, BB3, CC1 e 40), anche quelli per i quali mancano le istruzioni firmate dall'attore, siano analogamente stati da lui ordinati, anche perché - come giustamente rilevato dal Pretore - l'attore, oltre ad aver sottoscritto i "Schuldscheine" di cui ai doc. 12, 13 e 14, ha comunque incondizionatamente riconosciuto il saldo dei conti al successivo 30 settembre 1988 (doc. 18, 19 e 20), al termine cioè di quelle operazioni. Quanto alla mancata sottoscrizione dei contratti di credito da parte della convenuta, la stessa è pure irrilevante, essendo incontestabile che essa ha comunque espresso il suo consenso ai contratti per atti concludenti, provvedendo in particolare ad erogare i crediti all'attore.

#### **E. 6**

È invece a ragione che l'attore chiede infine che dal credito della controparte sia dedotto quanto da lei incassato con la vendita all'asta degli immobili delle tre società nel frattempo fallite, richiesta questa che era già stata formulata negli allegati preliminari ed era poi stata concretizzata in sede conclusionale con la quantificazione delle somme richieste di fr. 521'647.05 rispettivamente fr. 2'408'752.15. L'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che nell'ambito della realizzazione immobiliare a carico di \_\_\_\_\_, poi fallita, la convenuta il 10 febbraio 1992 ha potuto incassare fr. 521'647.05 (cfr. il conto finale e lo stato di riparto della liquidazione fallimentare inc. n. 1421 dell'UEF di Mendrisio nel plico doc. III° rich.) e che in occasione del fallimento di \_\_\_\_\_, agente in qualità di cessionario della convenuta, il 22 luglio 2002 ha incassato altri fr. 2'408'752.15 (per compensazione) che sarebbero stati di spettanza della convenuta (cfr. lo stato di riparto del fallimento n. 144/1991 dell'UEF di Lugano nel plico doc. IV° rich.).

#### **E. 7**

Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev'essere accolta per fr. 2'930'399.20 oltre interessi, con conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili di prima sede. Gli oneri processuali e l'indennità ripetibile della procedura d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 10'248'830.- (a seguito della decisione del Pretore, l'ulteriore pretesa di fr. 15'091'250.20 di cui al PE non può invece essere oggetto della procedura ricorsuale), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

#### **E. 8**

A dipendenza dell'esito del gravame, l'istanza con cui l'attore, che ha documentato di trovarsi in uno stato di indigenza (art. 3 Lag), ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza, può essere accolta solo limitatamente alla pretesa di fr. 2'930'399.20, per la rimanenza la procedura d'appello non presentando in effetti sin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 157; II CCA 5 febbraio 1998 inc. n. 12.97.286, 23

novembre 2000 inc. n. 12.2000.142, 7 settembre 2001 inc. n. 12.2000.147, 19 novembre 2001 inc. n. 12.2001.59, 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211; TF 20 febbraio 2002 4P.2/2002). In altri termini, sono coperte dall'assistenza giudiziaria, le prestazioni della patrocinatrice necessarie per far valere le pretese relative a tale importo. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 26 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: 1. La petizione 26 marzo 1995 è parzialmente accolta. § Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per la somma di fr. 7'318'430.80 oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988 su fr. 10'248'830.-, dal 10 febbraio 1992 su fr. 9'727'182.95 e dall'11 luglio 2002 su fr. 7'318'430.80. 2. La tassa di giustizia di fr. 30'000.- e le spese di fr. 3'286.70, da anticipare dall'attore e per esso dallo Stato, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono poste a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 44'000.- per ripetibili parziali. II. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è parzialmente accolta, limitatamente alla pretesa di fr. 2'930'399.20 oltre interessi, con il gratuito patrocinio dell'RA 2. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 14'900.- b) spese fr. 100.- T o t a l e fr. 15'000.- da anticiparsi in ragione di fr. 10'500.- dall'appellante e in ragione di fr. 4'500.- dallo stesso e per esso, al beneficio parziale dell'assistenza giudiziaria, dallo Stato, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono poste a carico dell'appellata, cui l'appellante rifonderà fr. 25'000.- per parti di ripetibili di appello. IV. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.